

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 GEN. 2003

ADDI 10 GEN. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessori	ROBILOTTA	Donato	"
UCCELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marcu	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-

DELIBERAZIONE N. 34-

Oggetto:

Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 1387 del 21 settembre 2001 e proposta di legge regionale concernente "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 - Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi".



27 10 GEN. 2003

Oggetto: Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n.1387 del 21 settembre 2001 e proposta di legge regionale concernente "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 1987 n.8 Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi".

LA GIUNTA REGIONALE

Si propone dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali



la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 36;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;

VISTA la legge 17 luglio 1990, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1998 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"

VISTA la legge costituzionale n.3/2001;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1987 n.8 "Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi" ed in particolare l'art.4;

VISTA la propria precedente deliberazione n.1387 del 21 settembre 2001 avente ad oggetto: "Proposta di legge regionale concernente modifiche della legge regionale 14 gennaio 1987, n.8, concernente interventi regionali in favore dei cittadini ciechi";



CONSIDERATO che la proposta di legge sopra citata è da ritenersi superata per la necessità di adeguare i principi per la formazione dello statuto dell'IPAS "Centro regionale S.Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi" con sede in Roma posti nell'art.4 della citata legge regionale alle più recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che prevedono la separazione delle funzioni di indirizzo e programmazione dalle funzioni gestionali;

RITENUTO per le considerazioni sopra esposte di dover revocare la suddetta deliberazione n.1387 del 21 settembre 2001 e di apportare al testo dell'art.4 della legge regionale 14 gennaio 1987 n.8 le seguenti modifiche indicate nell'allegato "A", anche al fine di assicurare la democratica partecipazione delle associazioni dei minorati visivi aventi personalità di diritto privato operanti sul territorio regionale;

RITENUTO inoltre di dover procedere alla proposizione di norme transitorie tese a garantire l'adeguamento dello statuto dell'ente sopraccitato ai nuovi principi contenuti nell'art.4 della legge regionale sopraccitata, indicate dall'allegato "A"



27 10 GEN. 2003



DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione n.1397 del 21 settembre 2001;
- 2) di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge riguardante "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 1997 n.8, Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi", composta da numero 2 (due) articoli, allegata sotto la lettera "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata da relativa relazione (allegato B).



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

"MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N.8, CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI CITTADINI CIECHI".

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) infraregionali rappresentano una realtà significativa nel sistema socio - assistenziale sia per la quantità e la qualità dei servizi erogati sia per le risorse umane e strumentali impiegate.

Una delle caratteristiche peculiari delle IPAB è l'autonomia statutaria che consente in parte di sopperire alle carenze del legislatore mediante l'introduzione, nell'ordinamento di ogni singolo ente, dei correttivi necessari a garantire una disciplina adeguata ai tempi; ciò che presuppone un' incisiva attività regionale di coordinamento ai fini di garantire la necessaria unitarietà di disciplina.

La presente proposta di modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n.8, che fissa principi per la formazione dello statuto dell'ente denominato "Centro regionale S.Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi", con sede in Roma, si ispira alle più recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che prevedono la separazione fra organi di governo, con funzioni di indirizzo e programmazione, dalle funzioni gestionali, e risponde, nel contempo, all'esigenza di assicurare la pluralistica e democratica partecipazione dei rappresentanti di tutte le associazioni di minorati visivi, seppure limitata a quelle cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica ed operanti su tutto il territorio regionale.

L'articolo 1 lettera b) della proposta introduce il comitato di programmazione e sorveglianza, composto anche dai rappresentanti delle associazioni di minorati visivi di cui alla legge 3.4.2001, n.138, cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, in luogo della partecipazione esclusiva dei rappresentanti dell'Unione Italiana Ciechi, con funzioni di determinazione degli indirizzi per l'attività didattica e socio assistenziale e di sorveglianza sulla corrispondenza a tali indirizzi degli atti adottati dall'organo di amministrazione, nonché di attivazione dei poteri di vigilanza e sostitutivi dell'amministrazione regionale nei casi di gravi violazioni di legge e di statuto o di inadempimento alle previsioni programmatiche.

L'articolo 1 lettera c) della proposta introduce, altresì, un organo di amministrazione monocratico, il presidente dell'ente, nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tra soggetti che non abbiano compiti di vigilanza sull'ente stesso, al quale sono attribuite funzioni di rappresentanza istituzionale, adozione dello statuto, dei regolamenti, dei bilanci e dei rendiconti,

dei programmi di attività e didattici, nonché poteri di direttiva e di controllo in relazione all'esecuzione dei programmi e gestione delle risorse da parte dei dirigenti.

L'articolo 1 lettera d) della proposta introduce il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri nominati dal presidente dell'ente, uno dei quali designato dal Presidente della Regione, al quale sono attribuite funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

L'articolo 2 detta, invece, disposizioni transitorie finalizzate a garantire l'adeguamento dello statuto dell'ente alle modifiche introdotte dalla legge che si propone, nel rispetto del decreto legislativo 2 maggio 2001, n.207, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in attesa della emanazione della legge regionale di revisione della disciplina regolante la materia alla luce dei nuovi principi della legislazione statale. In particolare è stato previsto l'esercizio del potere sostitutivo che l'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.207/2001 conferisce alla Regione nei casi di grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Q

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N. 8, CONCERNENTE
INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI CITTADINI CIECHI".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8)

1. Le lettere b) e c) dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, sono sostituite dalle seguenti:

- "b) un comitato di programmazione e sorveglianza, composto da rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente del comitato stesso, nonché rappresentanti della Provincia di Roma, del Comune di Roma, dei benefattori e delle associazioni di minorati visivi di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 138 aventi personalità giuridica di diritto privato operanti sul territorio regionale in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti, al quale siano attribuite funzioni di determinazione degli indirizzi per le attività didattiche e socio assistenziali, di sorveglianza sulla corrispondenza a tali indirizzi degli atti adottati dall'organo di amministrazione e di attivazione dei poteri di vigilanza e sostitutivi dell'amministrazione regionale nei casi di gravi violazioni di legge e di statuto o di sostanziale inadempimento alle previsioni programmatiche;
- c) un organo di amministrazione monocratico, costituito dal presidente dell'ente, nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, scegliendolo tra soggetti che non abbiano compiti di vigilanza nei confronti dell'ente stesso, al quale siano attribuiti, oltre a funzioni di rappresentanza istituzionale, l'adozione dello statuto, dei regolamenti, dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali e dei programmi di attività e didattici, nonché poteri di direttiva e di controllo in relazione alla esecuzione dei programmi e alla gestione delle risorse da parte dei dirigenti;
- d) un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati dal presidente dell'ente, uno dei quali designato dal Presidente della Regione, scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, al quale siano attribuite funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge."

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organo di amministrazione dell'ente di cui alla l.r. 8/1987 in carica adegua lo statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, la Regione, previa diffida ad adempiere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva all'adeguamento dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE